

STATUTO

YAP Integral Yoga Centre

Titolo I

Costituzione e scopi

Art.1 - Denominazione-Sede-Durata

Ai sensi del Decreto Legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo Settore"), e delle norme del Codice Civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata "YAP Integral Yoga Centre di Promozione Sociale", in sigla "YAP APS" di seguito indicata anche come "Associazione".

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Teramo. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Teramo non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

Essa opera prevalentemente nel territorio della Regione Abruzzo.

L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.

L'Associazione ha durata illimitata.

Art.2 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "APS" o dell'indicazione di "associazione di promozione sociale"

1. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "YAP APS".

2. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

3. Fino all'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale qualora l'Associazione risulti iscritta ad uno dei registri, regionali o provinciali, previsti dalla Legge 383 del 2000.

Art.3 - Scopi

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.

3. Essa opera nei seguenti settori:

lett. i) dell'art.5 del D.Lgs.117/2007: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

lett. d) dell'art.5 del D.Lgs.117/2007: educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;



lett. t) dell'art.5 del D.Lgs.117/2007: organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

4. L'Associazione persegue le seguenti finalità:

L'Associazione nasce per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e promuove e realizza attività di interesse generale, di cui all'art.5 del D. Lgs. n.117/2017 in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'azione volontaria e gratuita dei propri associati.

Art.4 - Attività

Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione si propone di promuovere la pratica, lo studio, l'insegnamento e la diffusione dello Yoga e delle discipline del benessere psico-fisico e dell'autoconoscenza attraverso iniziative finalizzate al miglioramento delle condizioni dell'essere umano e del suo rapporto con l'ambiente.

In particolare, l'Associazione si impegna a strutturare e offrire corsi, lezioni, incontri, laboratori, iniziative, convegni, ritiri e occasioni di apprendimento teorico-esperienziale rivolti/volti a:

soggetti, comunità e organizzazioni al fine di combattere e prevenire le situazioni di stress e di disagio, promuovendo una consapevole gestione di sé, della relazione con l'altro e con l'ambiente, così migliorando la qualità della vita di ognuno e del gruppo di appartenenza;

tutte le fasce di età e tutte le condizioni, indipendentemente dalle limitazioni fisiche, mentali, sociali, favorendo la cultura dell'inclusione, dell'equità, dell'accessibilità, dell'integrazione;

terza età, in un'ottica di invecchiamento attivo volta a promuovere la cultura

della cura di sé, dell'autonomia e della consapevolezza, contrastando le situazioni di isolamento;

fasce scolari, al fine di educare alla consapevolezza, all'attenzione, alla positività, nel tentativo di prevenire il disagio giovanile;

soggetti e comunità svantaggiate e con disabilità al fine di promuovere l'integrazione sociale reale, la cultura della consapevolezza, della cura di sé e dell'autonomia;

bambini con bisogni speciali, attraverso pratiche mirate ad aumentare la consapevolezza corporea, il miglioramento della concentrazione e assicurare un sano sviluppo formativo;

soggetti affetti da patologie, attraverso pratiche mirate volte a favorire l'instaurarsi di uno stato fisiologico, emozionale e mentale che sia terreno fertile per l'efficacia delle terapie, o a preparare all'accoglimento del processo di declino;

donne e famiglie in dolce attesa o nel post-parto, attraverso corsi e iniziative volte a promuovere una consapevole gestione della loro esperienza, la salute e la sicurezza dei più piccoli e un positivo approccio alle esigenze della nuova vita familiare;

soggetti con minor attitudine per la tecnologia (in particolare persone anziane o con difficoltà lieve di apprendimento), accompagnandoli verso la familiarizzazione con i dispositivi per favorire la fruizione a distanza delle attività proposte, al fine di potenziare l'autonomia e la relazione, e orientarsi meglio nella società;

soggetti e comunità in genere, promuovendo e organizzando incontri, iniziative e corsi volti a promuovere la conoscenza, l'apprezzamento e il rispetto delle



diversità culturali (anche attraverso corsi di lingua straniera e conoscenza delle singole tradizioni culturali);

soggetti e comunità in genere, promuovendo e organizzando laboratori, workshop, corsi non meglio specificati su temi inerenti la qualità della vita (a titolo esemplificativo e non esaustivo: attività ricreative, ludiche a sfondo psicologico ecc.); la salute e lo stile di vita (a titolo esemplificativo e non esaustivo: educazione alimentare, divulgazione delle conoscenze mediche e approcci complementari ecc.); la tutela e il rispetto dell'ambiente paesaggistico e architettonico (a titolo esemplificativo e non esaustivo: educazione ecologica, fruizione di luoghi e spazi di interesse ecc.); l'espressione artistica, creativa e manuale (a titolo esemplificativo e non esaustivo: interazioni con il mondo della musica, dell'arte visiva, dell'artigianato ecc.); attività, queste, non meglio specificate ma coerenti con le finalità istituzionali e idonee a perseguirne il raggiungimento.

soggetti interessati ad attivarsi in prima persona nel campo della cultura del benessere, oltre a insegnanti e istruttori di Yoga e delle discipline olistiche e dell'auto-conoscenza, promuovendo e organizzando la loro formazione e/o aggiornamento continuo;

associazioni, enti, organizzazioni e istituzioni che si occupino dei temi sopra individuati, al fine di creare reti di collaborazione, sostegno, condivisione e crescita;

attività di ricerca, raccolta, redazione, traduzione, pubblicazione e consultazione di documentazione didattica, informativa e divulgativa.

L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo Settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano

secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo Settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art. 5 - Norme sull'ordinamento interno

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati; le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art.6 - Associati

Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo Settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di promozione sociale.

Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.



Art.7 - Procedura di ammissione

Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la

domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni.

Art.8 - Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- b) essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- c) esaminare i libri sociali; al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi; la presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.



L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art.16, c.2, del presente Statuto.

Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- d) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- e) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati

annualmente dal Consiglio Direttivo.

Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

Art.9 - Cause di cessazione del rapporto associativo

La qualità di associato si perde per:

recesso volontario: ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, con effetto immediato;

mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 60 (sessanta)

giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. L'associato decaduto può presentare una

nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.7 del presente Statuto.

associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;

persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni

degli organi sociali;

aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere

motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta)

giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può

proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal

ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere

inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo

idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro

30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve

essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di

convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III

Norme sul volontariato

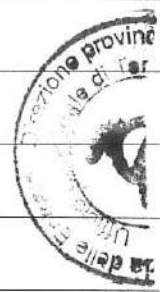
Art.10 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di cui all'art.17 comma 4 del D.Lgs.117/2017 (attualmente nella misura di 10 euro



giornalieri e 150 euro mensili) sempre che il Consiglio abbia deliberato sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

Art.11 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

Titolo IV

Organi sociali

Art.12 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

l'Assemblea dei soci;

l'organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);

l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni

di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;

l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni

di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere

vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione

all'elettorato attivo e passivo.

Art.13 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da
tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota
associativa annuale.

2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può
farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve
essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del
delegato. È ammessa una sola delega per associato.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di
delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per
l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre
convocata:

su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;

su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un
quinto) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla
convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta)
giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla



convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email almeno o raccomandata a mano 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.

L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e

delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.14 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;

approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;

approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;

determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;

eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente

nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;

eleggere e revocare l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al

verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;

decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;

approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti

predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;

deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;

deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

8. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita

con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda



convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

9. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.15 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

2. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art.16 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
3. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.
4. Il diritto di voto dell'associato minorenni, al pari di tutti i diritti sociali, verrà esercitato per il tramite degli esercenti la potestà genitoriale.

5. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

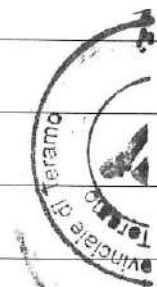
Art.17 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri che può variare da 3 (tre) a 7 (sette), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.

6. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
7. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Il loro mandato cessa con l'assemblea che approva il bilancio relativo al terzo esercizio.

Art.18 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.
8. La convocazione è fatta mediante avviso scritto o mail, il quale deve



pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

9. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

10. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

11. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

12. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

13. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

14. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.19 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

nominare il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere dell'Associazione;

decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;

redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;

deliberare la convocazione dell'Assemblea;

decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;

ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;

curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;

deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;

adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;

adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

15. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per



conto dell'Associazione.

16. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art.20 - Il Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

17. Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.

18. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.

19. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

20. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;

curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15

(quindici) alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;

convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

21. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

22. Il Segretario si occupa della parte amministrativa dell'Associazione.

23. Il Tesoriere ha il compito della gestione della contabilità e della

tesoreria dell'Ente.

Art.21 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del

Consiglio Direttivo.

1. La carica di Consigliere si perde per:

a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio

Direttivo;

b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di

comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione,

persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro

comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;

c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, c.2, del

presente Statuto;

d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più

delle cause previste dall'art. 9 del presente Statuto.

24. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più

dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo

provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima

elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati

rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale

dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in

carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In

caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del

numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione

tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea

ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova

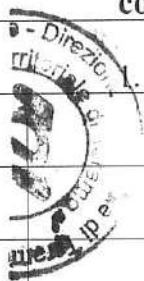


elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

25. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione

Art.22 - L'organo di controllo e organo di revisione:

composizione, durata in carica e funzionamento.



1. L'Organo di controllo e l'Organo di revisione, entrambi anche in forma monocratica, possono coincidere e sono nominati al ricorrere dei requisiti previsti dagli articoli 30 e 31 del Codice o facoltativamente su delibera dell'Assemblea.

26. Nel caso di nomina obbligatoria ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 del codice civile ed essi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del codice civile; nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

27. Ove ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'art. 31 del Codice, l'Associazione nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

28. L'Organo di controllo e l'Organo di revisione, ove non obbligatori per legge, sono organi meramente facoltativi, ma ove nominati esercitano le

funzioni di cui agli articoli 30 e 31 del Codice e operano in base alla legge e alla prassi prevista in materia.

29. I membri dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e decadono alla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla nomina.

30. La carica di Organo di controllo e di Organo di revisione è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.

31. L'Organo di controllo e l'Organo di revisione relazionano al Consiglio Direttivo e all'assemblea in merito all'attività svolta almeno una volta all'anno in occasione dell'assemblea di approvazione del bilancio.

Titolo V

I libri sociali

Art.23 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

il libro degli associati;

il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;

il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

32. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

33. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

34. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Titolo VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione



e sul bilancio di esercizio

Art.24 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di

lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

35. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.2 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

quote associative;

quote di partecipazione ai corsi e alle iniziative;

contributi pubblici e privati;

donazioni e lasciti testamentari;

rendite patrimoniali;

attività di raccolta fondi;

rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;

proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;

ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Art.29 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
36. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.
37. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Titolo VII

Scioglimento dell'Associazione

e devoluzione del patrimonio

Art.30 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
38. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.



Titolo VIII

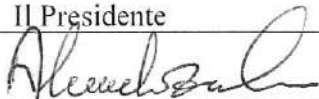
Disposizioni finali

Art.31 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.
2. Esente dall'imposta di registro e di bollo ai sensi dell'art. 82 co. 3 e 5 del D.lgs. n. 117/2017 avendo le modifiche approvate con il medesimo atto lo scopo di adeguare gli atti a modifiche ed integrazioni normative in particolare a quelle introdotte dal D.lgs. n. 117/2017 stesso.

Teramo li, 16 giugno 2022

Il Presidente



Il Segretario

